

Perché un divieto di sosta per le autocaravan?

Alcun nostri Soci ci hanno segnalato la difficoltà a "parcheggiare" sul porto di S. Marinella, senza ovviamente campeggiare. Ciò viene ribadito sui cartelli ed a noi il comportamento è sembrato illegittimo. Abbiamo interpellato i nostri amici dello Studio Legale Angeloni - D'Ammando, che hanno approfondito il problema e ci esprimono il loro parere, che volentieri pubblichiamo.

La redazione

Perché un divieto di sosta per le autocaravan?

La Capitaneria di Porto di Civitavecchia ha vietato la sosta a roulotte e campers all'interno del Porto Turistico e peschereccio di S. Marinella, in virtù dell'art.29 del regolamento portuale approvato con l'ordinanza n.34/98.

In realtà, l'art.29 del citato regolamento non vieta apoditticamente la sosta a tali veicoli, ma prevede soltanto che "il posto macchina non potrà essere utilizzato per parcheggiare roulotte, campers, carrelli portabarche e in ogni caso, veicoli di qualsiasi tipo le cui dimensioni eccedano



quelle indicate dalle apposite strisce", pena la rimozione forzata.

Specularmente, l'art. 26 prevede, infatti, che "il parcheggio degli autoveicoli, motoveicoli e comunque di mezzi trainanti e trainati, roulotte, campers, carrelli portabarche deve avvenire soltanto nelle zone all'uopo destinate".

E' evidente, quindi, che si è in presenza di una attuazione parziale del regolamento, che comprime illegittimamente la libertà di circolazione dei mezzi da turismo.

Infatti, le autocaravan devono considerarsi pienamente



equiparate agli altri autoveicoli per quanto attiene alla libertà della circolazione e della sosta: ne deriva che è illegittimo, per violazione di legge ed eccesso di potere, qualsiasi atto diretto a limitare o vietare la circolazione o la sosta, per determinate strade, con esclusivo riferimento a tali categorie di veicoli, ove tale trattamento discriminatorio non sia giustificato da obiettive ragioni di pubblico interesse.

La disciplina di tale materia merita una attenta valutazione. Infatti, benché sia legittimo il potere della Pubblica Amministrazione di regolamentare gli spazi sui quali ha competenza, tale potere non può, però, essere esercitato in modo arbitrario, dovendo, invece, ogni provvedimento adottato essere corredato da congrua motivazione.

Quindi, tale illegittima situazione di fatto può essere contestata dai proprietari di autocaravan personalmente, o tramite le associazioni di categoria - in rappresentanza dell'interesse diffuso - a mezzo esposto indirizzato al Direttore del Porto turistico - preposto ai sensi dell'art.4 del regolamento - e volto a ottenere la corretta applicazione dell'art. 26.

Qualora tale esposto risultasse vano, si potrà, comunque, ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria: una giurisprudenza favorevole alle ragioni dei proprietari di autocaravan, infatti, fungerebbe certamente da idoneo deterrente ad inibire arbitrarie iniziative come quelle attuate nel caso di specie.

Avv. Franco D'Ammando - Avv. Daniela Peppicelli

I Soci Assocampi che intendono porre quesiti allo Studio Legale Angeloni - D'Ammando possono farlo chiamando i numeri 06 3210915 - 06 3211280